



ANDISU

Associazione Nazionale degli Organismi
per il Diritto allo Studio Universitario

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI DA PARTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE ANDISU

ART. 1 – Modalità di elezione del Presidente

Trenta giorni prima della data fissata per l'elezione, il Segretario Generale invita per iscritto i Presidenti degli Enti a presentare la loro candidatura accompagnata da una dichiarazione programmatica.

Le candidature devono pervenire dieci giorni prima della data delle elezioni alla Segreteria Generale, la quale, a sua volta, le rende note comunicandole anche per via telematica cinque giorni prima del Consiglio Nazionale.

L'elezione avviene con l'espressione di una preferenza e risulta eletto al primo turno il candidato che ottiene il 50% + 1 dei voti espressi.

Qualora nessuno ottenga tale risultato si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati più votati, e in questo caso risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze.

In caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età.

ART. 2 - Modalità di elezione del Comitato Esecutivo

Trenta giorni prima della data fissata per le elezioni, il Segretario Generale invita per iscritto tutti i membri del Consiglio Nazionale a presentare formalmente la loro candidatura in forma scritta. Le candidature devono pervenire dieci giorni prima della data delle elezioni alla Segreteria Generale.

Al Consiglio Nazionale il Segretario propone l'elenco delle candidature pervenute.

In caso di più candidature rispetto a quanto previsto dall'art 7 dello Statuto, si procede alla votazione così come da Statuto: ogni Regione esprime al massimo 4 preferenze tra i candidati.

Nel caso in cui ad una Regione afferiscano più di un ente associato, il voto viene ripartito tra i vari enti della Regione proporzionalmente al numero di studenti delle Università afferenti all'ente.

Il voto ponderato spetta all'ente che lo esprime attraverso il Presidente o suo delegato.

ART. 3 - Valenza del mandato per incarico subentrante

Qualora un nuovo Presidente o un nuovo componente il Comitato Esecutivo subentrasse svolgendo il mandato per un periodo superiore a diciotto mesi, tale periodo sarà computato, agli effetti di una eventuale rielezione, come un mandato completo.

ART. 4 – Decadenza di membro del Comitato Esecutivo

Qualora un membro del Comitato Esecutivo non presenziasse agli incontri di Comitato per più di tre volte di seguito non giustificando l'assenza, decade automaticamente dal ruolo.

Il presidente ne dà atto al primo comitato esecutivo utile.

Roma, 25 giugno 2018